



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
23/03/2016 U-nd/1715/2016



U-AZ/16

Circ. n.701/XVIII Sess.2016

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Reclami elettorali - **sentenza Cassazione civile, 19 febbraio 2016 n.3326** – caso di omonimia e mancata attribuzione dei voti espressi – decisione del CNI – ricorso per Cassazione – rigetto - legittimità del computo dei voti effettuato

Con la presente si trasmette in allegato la sentenza della **Corte di Cassazione, I Sezione civile, 19 febbraio 2016 n.3326**, in tema di reclami elettorali.

L'interesse alla sua divulgazione dipende, oltre che dalla provenienza (la Suprema Corte), dalla circostanza che si occupa delle regole di validità dei voti espressi in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

E per questo può rivelarsi di qualche utilità ed orientamento per i futuri componenti dei seggi elettorali insediati presso gli Ordini degli Ingegneri.

Come noto, in base all'**art.34 del RD n.2537/1925**, "contro i risultati dell'elezione" ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre **reclamo al Consiglio Nazionale**, entro 10 giorni dalla proclamazione (analogamente si esprime l'art.6 del d.lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382).

Il caso esaminato dalla Prima Sezione civile¹ della Corte di Cassazione riguardava un reclamo proposto al CNI avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti del Consiglio dell'Ordine provinciale, da parte del primo dei non eletti.

L'autore del reclamo assumeva infatti che aveva errato il seggio elettorale dell'Ordine, allorchè non gli aveva attribuito voti espressi a suo favore "pur se con la sola indicazione del suo cognome", per non essere l'indicazione distinguibile da quella a favore dall'omonimo candidato, avente il medesimo cognome.

Poiché l'interessato aveva così ottenuto solo n.4 voti in meno dell'ultimo degli eletti, l'attribuzione dei voti contestati gli avrebbe consentito di essere eletto al posto della candidata che lo precedeva in graduatoria.

Il Consiglio Nazionale accoglieva il reclamo, disponendo di conseguenza la variazione della composizione del Consiglio dell'Ordine territoriale per il quadriennio 2013-2017, ritenendo che – nonostante l'indicazione del solo cognome e la presenza di due candidati con lo stesso cognome nelle liste – l'indiscussa appartenenza del ricorrente al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo" del quale facevano parte tutti gli altri nominativi contenuti nelle schede in questione, costituisse circostanza sufficiente ad identificare la persona nei cui confronti l'elettore intendeva rivolgere il voto.

Il Giudice di legittimità rigetta quindi, con la sentenza in esame, il ricorso per cassazione della decisione del CNI avanzato dalla candidata sopravanzata, *confermando la bontà del*

¹ Secondo l'art.17 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 "Contro la deliberazione della Commissione centrale" (oggi : Consiglio Nazionale) "non è dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della Repubblica...". Ma la stessa Cassazione ha chiarito che "La disposizione di cui all'art.17 del regio decreto 23 ottobre 1925 n.2537 (Approvazione del regolamento delle professioni d'ingegnere e di architetto), là dove prevede il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale dettato dall'art. 374 c.p.c., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle Sezioni semplici della Corte di Cassazione per i ricorsi che tale questione non prospettano".

provvedimento assunto dal Consiglio Nazionale nelle vesti di autorità giurisdizionale.

Degni di nota e di approfondimento sono il ragionamento ed i principi affermati dalla Cassazione, nella sentenza n.3326/2016.

Secondo la Suprema Corte, infatti :


- 1) Il computo dei voti effettuato costituisce applicazione di un **principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato**, “quello cioè che impone la ricerca della volontà espressa dall'elettore nel voto, in base alle circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto”.
- 2) Non vi è alcuna norma che regoli **il caso della omonimia tra i candidati** alle elezioni dei componenti degli Ordini professionali.
- 3) Non si applica alle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, per *analogia legis*, la specifica disciplina dettata dall'art.57 del DPR n.570 del 1960 per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- 4) **La nullità del voto** espresso **deve essere limitata** “ai soli casi in nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato”.
- 5) **Non è vero che in difetto di indicazione del nome e cognome del candidato, “il voto deve considerarsi senz'altro nullo”**. Bisogna invece procedere ad “ogni verifica in ordine alla idoneità delle altre circostanze del caso concreto ad identificare” con ragionevole sicurezza il candidato prescelto.
- 6) Tra i criteri che possono essere utilizzati nelle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, nel caso di omonimia, per identificare il candidato votato, è corretto fare riferimento al **criterio dell'appartenenza ad un raggruppamento**, valutate tutte le circostanze del caso concreto.

Si rimanda comunque ad una attenta lettura della sentenza 19 febbraio 2016 n.3326, allegata.

Si trasmette quindi il pronunciamento della Corte di Cassazione, a beneficio di tutti gli interessati.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Sentenza Corte di Cassazione civile, Sezione I, 19/02/2016
n.3326.

MC0903Circ

Cassazione Civile

PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-02-2016, n. 3326

PROCEDIMENTO CIVILE

Fatto - Diritto	P.Q.M.
------------------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4367/2015 proposto da:

C.B., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PASSARO Amedeo, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, R.S., P.A., F.M.;

- intimati -

avverso la decisione n. del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI di ROMA, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato AMEDEO PASSARO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'ing. R.S. proponeva reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la proclamazione degli eletti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di _____, nella parte in cui non gli erano stati attribuiti voti che assumeva validamente espressi a suo favore pur se con la sola indicazione del suo cognome (ritenuta invece nel provvedimento impugnato non idonea a distinguerlo dall'omonimo candidato ing. R.G.), che gli avrebbero consentito di essere eletto essendogli stati attribuiti solo quattro voti in meno dell'ultimo degli eletti. ing. C.B..

Quest'ultima resisteva formulando anche reclamo incidentale; si costituivano inoltre gli ingg. F.M. e P.A., aderendo al reclamo.

Acquisita la documentazione, il Consiglio Nazionale, con provvedimento depositato il 9 dicembre 2014, rilevata la tardività del reclamo incidentale dell'ing. C., accoglieva il reclamo dell'ing. R.S., decidendo di attribuire al medesimo diciotto voti non attribuitigli in quanto, nonostante l'indicazione del suo solo cognome, l'indiscussa appartenenza del reclamante (a differenza dell'omonimo ing. R.G.) al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo" al quale aderivano tutti gli altri nominativi indicati nelle schede in questione, costituiva, a parere del Consiglio, circostanza idonea nel caso concreto a fare identificare in lui, senza alcun dubbio, la persona in favore della quale i voti erano stati espressi. Disponeva pertanto la variazione della composizione del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2013- 2017, inserendo l'ing. R.S. (voti 1120) in sostituzione dell'ing. C.B. (voti 1106).

2. Con atto spedito per la notifica il 6 febbraio 2015 l'ing. C.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo, a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 57 (T.U. per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), applicabile nella specie per analogia iuris.

Gli intimati, Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché ingg.

R.S., P.A. e F.M., non hanno svolto difese.

3. La ricorrente sostiene che il disposto dell'art. 57, sopra richiamato prescrive chiaramente che, in caso di identità di cognome tra candidati,

deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista; e che il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto applicare tale prescrizione, che peraltro non è in contrasto con la previsione, pure contenuta nella norma stessa, della nullità delle preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato nella stessa lista. Aggiunge che il criterio della appartenenza ad un raggruppamento non è idoneo a identificare il candidato votato, giacchè tutti gli iscritti all'albo degli ingegneri della provincia possono essere votati indipendentemente dal fatto di essere candidati in liste o singolarmente.

4. La doglianza è priva di fondamento. Il provvedimento impugnato ha, in coerenza con quanto affermato in un caso analogo da questa Corte nella sentenza n. 1466 del 1996, fatto applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato, quello cioè che impone la ricerca della volontà espressa dall'elettore nel voto, in base alle circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto. Infatti è alla analogia iuris, non alla analogia legis, che occorre nella specie fare ricorso, perchè: 1) non vi è alcuna norma che regoli il caso della omonimia tra i candidati alle elezioni dei componenti degli ordini professionali (il regolamento introdotto con *D.P.R. n. 169 del 2005*, si limita, all'art. 11, a richiedere in generale l'indicazione del nome e cognome senza dettare alcuna prescrizione per il caso in esame); 2) neppure la specifica disciplina dettata dall'art. 57 T.U. per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al *D.P.R. n. 570 del 1960*, che presuppone un sistema di candidature per liste non previsto nel caso qui in esame, può essere applicata nella specie, se non per la generale disposizione di chiusura che limita la nullità del voto ai soli casi nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato, disposizione esprime per l'appunto il suddetto principio generale dell'ordinamento (ed infatti ripetuta nell'art. 57 del T.U. sulla elezione della Camera dei Deputati, come la richiamata sentenza n. 1466/96 non ha mancato di evidenziare).

Non merita quindi condivisione il ragionamento in diritto esposto in ricorso secondo cui, in difetto di indicazione del nome e cognome del candidato, il voto deve considerarsi senz'altro nullo, a prescindere da ogni verifica in ordine alla idoneità delle altre circostanze del caso concreto ad identificare il candidato prescelto. E, poichè della compiuta verifica in concreto, della quale il provvedimento dà congruamente conto, la ricorrente non si duole - non avendo specificamente censurato la idoneità delle circostanze ivi indicate ad identificare con certezza nell'ing. R.S. il candidato prescelto, il rigetto del ricorso si impone.

5. Non avendo gli intimati svolto difese in questa sede, non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2016
